



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 29 ottobre 2022 alle ore 15:00, presso la sala Alpi, già sala Atelier, via del Mercato 17 – Sasso Marconi, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione "Gruppo di Studi "Progetto 10 Righe" Aps, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Modifiche allo Statuto, approvato in data 26 luglio 2020, in risposta alle osservazioni pervenute dal RUNTS che condizionano l'accettazione della nostra iscrizione al registro.
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti n. 17 (diciassette) persone, di cui 15 (quindici) soci con diritto di voto:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Beccaro Gianni | |
| 2. Benassi Annamaria | 9. Monari Marisa |
| 3. Bignami Gabriele | 10. Paci Piero |
| 4. Busi Veronica | 11. Righi Manuela |
| 5. Coriambi Romana | 12. Rondali Luigi |
| 6. Fabbri Marilena | 13. Ropa Esposti Luigi |
| 7. Filippini Mauro | 14. Ruggeri Rino |
| 8. Michellini Paolo | 15. Tadolini Bruna |

Presidente dell'Assemblea è Marilena Fabbri, che dopo i saluti di rito ricorda ai soci presenti che a norma dell'art. 16 dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita dagli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale. Evidenzia inoltre che oltre ai presenti sono pervenute n. 18 (diciotto) deleghe da parte di soci impossibilitati a partecipare, sono ammesse solo 3 (tre) deleghe per associato, così come prevede l'art.13, comma 2 dello Statuto vigente:

<u>Socio delegante</u>	<u>Socio delegato a rappresentarlo e ad esercitare il proprio diritto di voto</u>
1 Malferrari Danilo	Fabbri Marilena
2 Carlini Sabrina	Fabbri Marilena
3 Nanni Giuliano	Fabbri Marilena
4 Dall'Omo Pina	Righi Manuela
5 Capri Bruno	Righi Manuela
6 Sandrolini Sandro	Filippini Mauro
7 Fiorentini Marco	Filippini Mauro
8 Puggioli Maria Paola	Filippini Mauro
9 Bianchi Alberto	Coriambi Romana



GRUPPO DI STUDI "PROGETTO 10 RIGHE" APS

Associazione di promozione sociale

10	Bianchi Silvana	Coriambi Romana
11	Mastrapasqua Carla	Coriambi Romana
12	Sandri Nicoletta	Ruggeri Rino
13	Serra Maria	Ruggeri Rino
14	Muratori Stefano	Ruggeri Rino
15	Sibani Carlo	Benassi Annamaria
16	Rizzi Tatiana	Benassi Annamaria
17	Nicoletti Bruna	Benassi Annamaria
18	Denti Maria	Michellini Paolo

La Presidente prosegue ricordando alcuni degli articoli dello Statuto utili a guidare i lavori dell'Assemblea per apportare allo Statuto le modifiche richieste dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, RUNTS che in sede di trasmigrazione dei dati dell'Associazione ha ritenuto alcune disposizioni non conformi alla normativa vigente:

1. L'Assemblea ordinaria, convocata in seconda convocazione, è da intendersi validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. (art. 14 comma 2).
2. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti (art.14, comma 3)
3. Gli aventi diritto al voto **sono i soci** iscritti da almeno un mese nel libro soci e in regola con la quota associativa annuale (art. 15 comma 2);

Dopo aver verificato che i soci presenti siano in regola con il tesseramento 2022, perciò autorizzati al voto, la Presidente Marilena Fabbri constata la validità della costituzione dell'Assemblea al fine di discutere e deliberare sul sopraccitato ordine del giorno. Viene nominata segretario Annamaria Benassi.

La Presidente informa i soci che le modifiche proposte sono state formulate di conseguenza alle informazioni raccolte e al confronto con il Funzionario della Regione Emilia Romagna sui vari punti contestati dal RUNTS e che le stesse modifiche sono state deliberate dal Consiglio Direttivo all'unanimità,

Prosegue con la lettura dello Statuto utilizzando la stessa copia con le modifiche evidenziate in rosso che è stata inviata ai soci in sede di convocazione e pubblicata sul sito www.10righe.org.

- Art. 1, inserite le diciture "Associazione di promozione sociale" ed "APS" come richiesto.
- Art. 2, eliminato, in quanto relativo all'uso della denominazione di APS, nelle more dell'istituzione del RUNTS e pertanto non più attuale. (Si evidenzia che l'Associazione nelle more della registrazione dello Statuto al RUNTS ha legittimamente utilizzato in via provvisoria la denominazione di APS – Associazione di Promozione Sociale - in quanto iscritta all'Albo Regionale APS al n. 2413 b) Albo delle Associazioni del Comune di Sasso Marconi, a norma dalla Legge 383 del 2000.

Annamaria Benassi

Marilena Fabbri

2/3



- Nell'accogliere l'osservazione relativa all'art.4 sulla necessità di distinguere tra "attività principali" ed "attività diverse aventi valore secondario e strumentale", abbiamo ritenuto meglio precisare il contenuto degli artt. 3 e 4, come segue:
- Ex Art.3 (diventato art.2), modificata la denominazione in "Scopi e attività principali" e aggiunto il comma 5, in cui vengono riportate le "attività principali" dell'associazione precedentemente previste all'art. 4 comma 1 che è stato conseguentemente cassato.
- Ex Art. 4 (diventato art.3), modificata la denominazione in "Attività diverse", eliminato il precedente comma 1, rinumerato i commi restanti e chiarendo così che trattasi di attività diverse aventi valore secondario e strumentale.
- Ex Art. 22 (diventato art.21), eliminata la parte del comma 2 che prevedeva il meccanismo della cooptazione per la sostituzione di membri del consiglio direttivo, ritenuto illegittimo.
- Ex Art. 16 (diventato art. 15), eliminato il comma 3 che regolamentava il caso dei soci minorenni, in questo modo lo statuto non fa distinzione di età e prevede che tutti i soci abbiano diritto di voto. Sono conseguentemente stati rinumerati i commi rimasti.
- Ex Art. 15 (diventato art. 14), per la terza convocazione assemblea straordinaria come richiesto è stato previsto un quorum costitutivo pari a 1/5 degli iscritti e la deliberazione con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Considerato che il nostro Statuto all'ex art. 13 (diventato art. 12), comma 2, prevede per il socio, che non possa partecipare direttamente, la delega a farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, (con la possibilità per ciascun socio di avere massimo tre deleghe scritte), abbiamo ritenuto di dover precisare che la delega è da intendersi con diritto di voto (vedi modifiche apportate ad art. 13, comma 2). A questo punto è stato conseguentemente modificato quanto previsto già dall'ex art. 16 (diventato art.15), comma 1, come segue *"Ciascun associato ha diritto ad un solo voto, con eccezione del socio delegato che, a norma dell'art. 12, comma 2 del presente statuto, esercita il diritto di voto anche per conto dei soci deleganti."*

Terminata la lettura delle modifiche allo Statuto, la Presidente apre la discussione invitando i presenti ad intervenire ponendo le domande e le osservazioni che ritengono utili. Non essendoci interventi da parte dei presenti, la Presidente apre le votazioni.

L'Assemblea approva le modifiche all'unanimità.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 16:15.

Il Segretario
Annamaria Benassi

Annamaria Benassi

La Presidente
Marilena Fabbri

Marilena Fabbri

3/3

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1
Registrato il 10.11.22 Serie 3 al N. 7158

pagato € ESENTE
(Euro)

IL FUNZIONARIO
Ilaria Nadalin



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Gruppo di Studi "Progetto 10 Righe" APS



Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata «Gruppo di Studi "Progetto 10 Righe" APS» di seguito indicata anche come "Associazione", che ha quale manifesto programmatico le 10 righe di seguito riportate:

"Partendo dal recupero della documentazione storica comunale, in sintonia con il programma della Provincia che con la valorizzazione e promozione della storia documentata del territorio vuole realizzare gli archivi dell'area metropolitana, si può ipotizzare la creazione di un Centro di Documentazione Storica con una sede dedicata da stabilire che comprenda: archivio storico comunale, biblioteca specializzata in storia locale, museo della civiltà contadina, sala incontri, sede di una rivista di storia locale che ritrovi le storie e i luoghi del paese perché possano diventare patrimonio e memoria di tutti. Tutto gestito da un gruppo di studi formato da coloro che, per formazione professionale o profonda conoscenza e amore per il nostro Comune, abbiano la volontà di valorizzare e promuovere la storia del territorio."

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sasso Marconi. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Sasso Marconi non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Bologna, e può operare anche in ambito regionale, nazionale e/o internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Scopi e Attività principali

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. Essa opera nei seguenti settori (art. 5 Codice Terzo Settore):
 - a) lett. i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (settore prevalente);

Bonomi

Amatore

Cipolletti

- b) lett d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L 28-3-2003 n. 53 e s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
 - c) lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi
 - d) lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22-1-2004 n. 22 e s.m.i.
 - e) lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale
 - f) lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
 - g) lett v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata
4. L'Associazione persegue gli obiettivi previsti nelle "10 Righe" di cui all'art. 1 con le seguenti finalità:
- a) Il recupero, la promozione e valorizzazione della storia documentata e delle tradizioni del territorio con particolare riferimento al territorio di Sasso Marconi e dintorni ed alla figura di Guglielmo Marconi;
 - b) La promozione della conoscenza e la valorizzazione del territorio attraverso escursioni tematiche, visite guidate, conferenze, videoregistrazioni, concerti, ecc...;
 - c) La pubblicazione di rivista semestrale dedicata alla storia, natura e cultura del territorio di Sasso Marconi e dintorni
 - d) La pubblicazione di opere editoriali in formato cartaceo o digitale di interesse storico, ambientale, culturale;
 - e) Il sostegno alle Amministrazioni locali per la formazione di un Centro di Documentazione Storica, attività museali, ecc.;
 - f) L'elaborazione di progetti didattici e la loro applicazione e diffusione all'interno delle scuole di ogni ordine e grado;
 - g) La collaborazione con Enti, Istituzioni, Associazioni e Scuole del territorio;
 - h) La promozione di iniziative culturali, giornate di studi, convegni, manifestazioni, presentazioni di opere letterarie, concerti, ecc...
 - i) La gestione di Centri documentazione e strutture museali o altre attività similari
5. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- a) Organizzazione di attività di promozione del territorio quali visite guidate, escursioni, ecc.
 - b) Organizzazione di attività di promozione del territorio quali attività musicali ecc.
 - c) Organizzazione di attività di promozione del territorio quali conferenze, incontri, video, ecc.
 - d) Attività di ricerca delle fonti orali, scritte e documenti della storia e delle tradizioni del territorio
 - e) Attività di ricerca e valorizzazione di archivi, documenti e fonti iconografiche pubbliche o private
 - f) Pubblicazione di rivista semestrale, su carta e/o in digitale, sulla storia, natura e cultura del territorio
 - g) Gestione spazi pubblici o privati finalizzati alla promozione o valorizzazione del territorio
 - h) Collaborazione con Enti, Istituzioni, Associazioni e scuole per la promozione del territorio, la ricerca storica, ecc.

- i) Promozione sinergie con associazioni culturali del territorio che condividano gli obiettivi dell'associazione
- j) Supporto agli Enti e Uffici Turistici per la promozione e valorizzazione del territorio
- k) Redazione e promozione attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione
- l) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Art.3 – Attività diverse

1. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
2. L'Associazione potrà, altresì, realizzare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Sono aderenti all'Associazione:

- i soci fondatori
- i soci ordinari.

Sono fondatori (n. 24) coloro che hanno costituito l'Associazione, sottoscrivendone l'Atto Costitutivo in data 26 settembre 2001.

Sono soci ordinari coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, hanno presentato domanda di ammissione, esaminata ed accolta dal Consiglio Direttivo.

3. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo oppure in altra modalità concordata tra le parti.
 - d) ricevere n. 1 copia della rivista semestrale (n. 2 numeri annui)
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.15, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Amministratore Benamini

Cefalù

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro il termine dell'anno solare dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Anna Maria Benami

Cefel

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore (non presenti alla data di costituzione);
 - d) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore (non presenti alla data di costituzione).
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega con diritto di voto, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse solo 3 (tre) deleghe per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

Amministratore Benvenuti

Capitolo

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo (*requisito non presente alla data di costituzione*);
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore (*requisito non presente alla data di costituzione*);
 - f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore (*requisito non presente alla data di costituzione*);
 - g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

Annamaria Benon

Cepillo



- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 (quindici) giorni dalla seconda convocazione, che potrà validamente deliberare con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto, con eccezione del socio delegato che, a norma dell'art. 12, comma 2 del presente Statuto, esercita il diritto di voto anche per conto dei soci deleganti.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 1 mese nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 5 (cinque) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

Ammare Benam

Cepillo

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto o e-mail, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea (requisito non presente alla data di costituzione);
 - d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) nominare i componenti del Comitato di Redazione della rivista;
 - h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Annunzio Benoni

Cefalù



Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione dura in carica tre anni e può essere rieletto per una o più volte.
3. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, nella prima seduta, convocata dal componente più anziano d'età, a maggioranza assoluta dei voti.
4. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
5. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
6. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
7. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.20 – Il Segretario e il Tesoriere

1. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
2. Il Tesoriere cura la gestione della cassa e tiene idonea contabilità dell'Associazione, effettuando le relative verifiche e controlli. Predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo. Può avere la delega del Presidente ad operare sui conti correnti: bancario e postale, dell'Associazione.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; le dimissioni sono immediate ed efficaci;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto (cause di cessazione del rapporto associativo).
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma.

Annamaria Benari

Cepher

Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Amministratore Benam

Cefla



Art.24 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Autore Benam

Capelli

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo (elargizioni, donazioni, eredità, legati, contributi e simili) da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati e dagli avanzi di gestione. È utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) incassi derivati da versamenti effettuati dai fondatori e versamenti ulteriori effettuati dagli stessi fondatori e dai soci subentrati successivamente.
 - i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio (Bilancio Consuntivo), il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII**Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio****Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

Amministratore Benoni

Ceflho

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art.31 – Atto Costitutivo, precedente Statuto e iscrizioni

1. Si dà atto che l'associazione Gruppo di Studi "Progetto 10 Righe" è stata fondata con Atto Costitutivo firmato dai 24 soci fondatori in data 26 settembre 2001
2. Conseguentemente all'Atto Costitutivo è stato redatto e regolarmente registrato lo Statuto dell'associazione Gruppo di Studi "Progetto 10 Righe"
3. Il presente Statuto, redatto ai sensi del Codice del Terzo Settore e art. 35 del D. L. 17-3-2020 n. 18, adegua e sostituisce integralmente il precedente
4. Si dà atto che l'associazione Gruppo di Studi "Progetto 10 Righe", in forza delle disposizioni normative previgenti, alla data di approvazione del nuovo Statuto risulta iscritta a: a) Albo Regionale APS al n. 2413 b) Albo delle Associazioni del Comune di Sasso Marconi

Art.32 – Norme transitorie

1. In forza dell'approvazione del nuovo Statuto, si dà atto che le attuali cariche sociali (Presidente, Consiglio Direttivo e Tesoriere), se in possesso dei requisiti previsti dal nuovo Statuto, rimangono in carica sino alla loro decadenza naturale. Il Consiglio Direttivo nella prima seduta verifica il possesso dei requisiti da parte dei consiglieri.
2. I soci ammessi a far parte dell'associazione in forza del precedente Statuto si considerano automaticamente ammessi per l'anno solare 2021 senza ulteriori adempimenti.

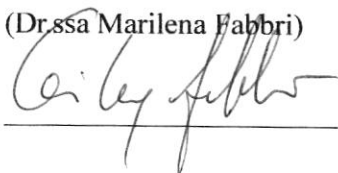
Art.33 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano: il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 29 ottobre 2022

La Presidente

(D.ssa Marilena Fabbri)



Ammonie Benoni

